

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4611 del 12/09/2022
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi n. 12. Modifica provvisoria della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. relativa all'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 14.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4830 del 12/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12. **Modifica provvisoria** della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. relativa all’impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14.**

#### LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** è in possesso di **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14** rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i.;
- nella notte del 31.03.2022 è avvenuto un incendio nell’impianto che ha determinato il crollo del fabbricato;
- il Comune di Sogliano al Rubicone con ordinanza sindacale n. 8/22 aveva dichiarato l’interdizione e l’inagibilità dell’immobile in oggetto, oltre ad interdire l’accesso ed uso delle aree libere di pertinenza del fabbricato;
- con nota del 06.07.2022, il Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone ha permesso nuovamente l’accesso e l’uso delle aree a seguito dell’avvenuta bonifica e dell’ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n° 8/2022;
- **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, con istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 21.07.2022, acquisita al PG n. 121161 del 21.07.2022, chiede un modifica non sostanziale e **provvisoria** dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. relativa alla riattivazione, a seguito della sospensione di tutte le attività dell’impianto dovuta all’incendio del 31.03.2022, delle operazioni di recupero R12-R13 sui rifiuti legnosi identificati con i seguenti codici EER 020107 - 030105 - 150103 - 170201.

Evidenziato che:

- i codici EER sopra riportati, già autorizzati per le operazioni R12-R13 in “Elenco B” dalla DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i., saranno stoccati e triturati presso un’area (AS5) differente rispetto a quella prevista in autorizzazione (AS2), al fine di non creare interferenza con il cantiere allestito per la ricostruzione del nuovo fabbricato che dovrà sostituire quello distrutto a causa dell’incendio;
- le operazioni di triturazione verranno svolte tramite trituratore mobile meccanico a rulli (Doppstadt W 3080 Mammuto) già autorizzato presso l’impianto;
- l’area AS5 è pavimentata e dotata di sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue di dilavamento;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** ai sensi

degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 123646 del 25.07.2022;

- la nota PG n. 123659 del 25.07.2022, con cui è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 24.08.2022;
- la nota PG n. 136414 del 18.08.2022, con cui Arpae-SAC ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti e impatto acustico;

Acquisita al PG n. 138776 del 24.08.2022 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 24.08.2022;

Dato atto che:

- l'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, con mail del 23.08.2022, in riferimento alla domanda di modifica non sostanziale in oggetto, per quanto di competenza, vista la documentazione agli atti, ha confermato le condizioni e prescrizioni contenute nella vigente autorizzazione oggetto di modifica;
- l'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche per la conferenza del 24.08.2022 ha precisato che per le emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di triturazione del rifiuto a matrice legnosa da svolgere nella modalità provvisoria oggetto della presente modifica propone di stabilire le stesse condizioni e prescrizioni contenute nella vigente autorizzazione al punto 2 del paragrafo D dell'Allegato B, con la sola differenza che il riferimento all'area "T2" in cui svolgere tale attività deve intendersi riferito all'area "AS5" indicata nella planimetria Elaborato n. 1 "Nuovo posizionamento trituratore" presentata nel presente procedimento che sostituirà, per tutto il tempo di validità della modifica provvisoria, la planimetria dello stabilimento indicata sempre al punto 2 sopra richiamato. Per quanto riguarda tutte le altre emissioni in atmosfera indicate nella vigente autorizzazione si evidenzia che nella modalità provvisoria sarà presente solamente l'emissione ESN3 "Motore trituratore (320 kW, a gasolio) non sottoposta ad autorizzazione in quanto classificabile come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui si applicano comunque le condizioni e valori limite stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna anche per queste emissioni non soggette ad autorizzazione e richiamati al punto 1. del paragrafo C. dell'Allegato B;

Tenuto conto che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 24.08.2022, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla modifica provvisoria dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto, fatta salva l'acquisizione della planimetria aggiornata e il nulla osta acustico da parte del Comune;

Vista la documentazione acquisita ai PG n. 141339 del 30.08.2022, PG n. 142356 del 31.08.2022 e PG n. 143740 del 02.09.2022, con cui la ditta ha ottemperato alle richieste della Conferenza, trasmettendo la planimetria aggiornata con l'indicazione della recinzione a separazione dal cantiere, della viabilità nonché il cronoprogramma dei lavori;

Atteso che, con nota PG n. 144218 del 02.09.2022, sono stati trasmessi alla ditta e agli Enti interessati il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 24.08.2022 e la documentazione integrativa sopra citata;

Acquisito al PG n. 147434 del 09.09.2022 il nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 nel rispetto delle seguenti prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza dei Servizi dell'08.09.2022:

- il trituratore mobile dovrà operare per non più di un'ora al giorno, così come indicato nella valutazione previsionale di impatto acustico e nel punto 5) dell'istruzione operativa I.O.12.CERNITA;

- l'attività di triturazione dovrà avvenire non in concomitanza con le attività di cantiere allestito per la ricostruzione dell'impianto, così come indicato nella valutazione previsionale di impatto acustico e nel punto 5) dell'istruzione operativa I.O.12.CERNITA;

Ritenuto opportuno, vista la planimetria acquisita al PG n. 143740 del 02.09.2022 recante l'indicazione della viabilità, inserire la seguente ulteriore prescrizione:

- lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti devono essere effettuate in modo da garantire una idonea viabilità dei mezzi all'interno dell'impianto e adottando tutte le cautele necessarie al fine di prevenire l'incidentalità sui luoghi di lavoro per investimento da automezzi, eventualmente anche tramite l'utilizzo di pannelli mobili prefabbricati che mantengano separate le aree di stoccaggio da quelle di transito dei mezzi;

Ritenuto pertanto opportuno modificare provvisoriamente l'autorizzazione unica in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in attesa della ricostruzione del fabbricato e del ripristino della situazione antecedente l'incendio, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 24.08.2022, del nulla osta comunale, nonché della prescrizione sopra riportata;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

## DETERMINA

1. di modificare provvisoriamente la determina DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. rilasciata alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12, per la gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti non pericolosi sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14**, come di seguito indicato:
  - 1.1. in attesa della ricostruzione dell'impianto e del conseguente ripristino della situazione autorizzata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i., le uniche attività di gestione rifiuti ammesse presso l'impianto sono costituite dalle sole operazioni di messa in riserva e triturazione dei rifiuti legnosi (operazioni R13-R12) costituiti dai codici EER elencati nella tabella sottostante:

<b>Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)</b>	<b>Operazioni autorizzate*</b>
020107 Rifiuti derivanti dalla silvicoltura 030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104* 150103 Imballaggi in legno 170201 Legno	<b>R13-R12</b>

\* le operazioni di recupero indicate possono anche essere effettuate singolarmente

- 1.2. la potenzialità massima dell'impianto, intesa come quantitativo massimo di rifiuti (comprensivo dei quantitativi già gestiti prima dell'emissione del presente atto) che può essere conferito annualmente all'impianto, resta pari a 40.000 tonnellate/anno;
- 1.3. **il quantitativo massimo complessivo ammesso per lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti lavorati è pari a 50 t;**
- 1.4. in attesa della ricostruzione del fabbricato danneggiato nell'incendio, le attività di messa in riserva e triturazione dei rifiuti suddetti (operazioni R13-R12) potranno essere effettuate esclusivamente nell'area AS5 della planimetria Elaborato n. 1 "Nuovo posizionamento trituratore", acquisita al PG n. PG n. 143740 del 02.09.2022;
- 1.5. l'attività di gestione rifiuti potrà essere svolta esclusivamente all'esterno dell'area di cantiere nelle specifiche aree individuate nella planimetria suddetta e non dovrà in alcun modo interferire con lo stesso. Qualora ciò si verificasse, l'attività di gestione rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento;
- 1.6. la procedura "I.O.12. Cernita:Istruzione operativa di utilizzo trituratore e vaglio mobile nell'impianto di Cernita e Valorizzazione - attività provvisoria" datata 15.05.2022 (acquisita al PG n. 121161 del 21.07.2022) sostituirà, per il tempo di validità dell'autorizzazione provvisoria, la medesima procedura datata 17.06.2019;
- 1.7. le emissioni diffuse di polveri in atmosfera (ED1) derivanti dalle attività di triturazione del rifiuto a matrice legnosa svolta nell'area identificata come AS5 nella planimetria Elaborato n. 1 "Nuovo posizionamento trituratore" sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto della prescrizione di seguito stabilita:
  - a. durante le fasi di scarico-carico e triturazione del rifiuto legnoso dovranno essere mantenute bagnate le aree interessate dalle attività e il rifiuto movimentato;
- 1.8. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene ambientale;
- 1.9. l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo e relative istruzioni operative per quanto applicabili alla presente gestione provvisoria;
- 1.10. lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti devono essere effettuate in modo da garantire una idonea viabilità dei mezzi all'interno dell'impianto e adottando tutte le cautele necessarie al fine di prevenire l'incidentalità sui luoghi di lavoro per investimento da automezzi, eventualmente anche tramite l'utilizzo di pannelli mobili prefabbricati che mantengano separate le aree di stoccaggio da quelle di transito dei mezzi;

- 1.11. prevedere, anche per le sole attività provvisorie per cui si richiede modifica dell'autorizzazione, un'adeguata guardiania nelle ore notturne e nei giorni di chiusura dell'impianto;
- 1.12. l'area AS5 dovrà essere gestita in modo tale da tenere ben distinte e separate tra loro, attraverso pannelli mobili prefabbricati e cartelli verticali, le seguenti sub-aree:
  - a. area di conferimento del rifiuto in ingresso;
  - b. area di messa in riserva R13, in cui i cumuli di rifiuti stoccati dovranno essere contraddistinti da apposita cartellonistica (codice EER e descrizione);
  - c. area di deposito temporaneo del rifiuto prodotto attraverso l'operazione R12 di triturazione;
- 1.13. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità all'interno dell'impianto;
- 1.14. gli eventuali contenitori in cui vengono stoccati i rifiuti, ritirati o prodotti, devono essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocamento in cui sia indicato il codice EER del rifiuto;
- 1.15. il materiale di pezzatura tale da provocare dispersione di polveri nell'ambiente a causa del vento può essere stoccato esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta ermeticamente chiusi;
- 1.16. fermo restando quanto riportato al precedente punto, l'altezza massima dei cumuli non può superare i 5 metri di altezza, salvo indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali e nelle norme di sicurezza;
- 1.17. resta fermo che i rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 o alla operazione di recupero R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 1.18. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà conservare per 5 anni e mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
- 1.19. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpa, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
- 1.20. deve essere eseguita adeguata manutenzione delle specie vegetali messe a dimora per tutto il tempo di funzionamento dell'impianto;
- 1.21. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
- 1.22. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- 1.23. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;

- b. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- c. qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

2. di stabilire che, nulla osta ai sensi della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. il trituratore mobile dovrà operare per non più di un'ora al giorno, così come indicato nella valutazione previsionale di impatto acustico e nel punto 5) dell'istruzione operativa I.O.12.CERNITA, acquisita al PG n. 121161 del 21.07.2022;
- 2.2. l'attività di triturazione dovrà avvenire non in concomitanza con le attività di cantiere allestito per la ricostruzione dell'impianto, così come indicato nella valutazione previsionale di impatto acustico e nel punto 5) dell'istruzione operativa I.O.12.CERNITA acquisita al PG n. 121161 del 21.07.2022;
- 2.3. qualunque incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente ad Arpa e al Comune di Sogliano al Rubicone, al fine di valutare tali modifiche e verificarne il rispetto ai limiti di legge;

3. di stabilire che:

- 3.1. gli allegati A e A1 vigenti relativi alla gestione rifiuti e l'allegato B relativo alle emissioni in atmosfera della determina DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. sono sospesi e sostituiti dalle prescrizioni oggetto del presente atto;
- 3.2. prima della riattivazione dell'impianto nella sua configurazione autorizzata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. dovrà essere trasmessa ad ARPAE-SAC, Comune ed AUSL, specifica comunicazione corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritto dal legale rappresentante attestante il ripristino della situazione autorizzata in conformità alla DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i., corredata dagli elaborati presentati per l'ottenimento del permesso di costruire per la ricostruzione del fabbricato;
- 3.3. la riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo a seguito di emissione di specifico atto da parte di Arpa-SAC, fatto salvo il rispetto della normativa edilizia e della normativa antincendio (comunicazione di fine lavori e collaudo del nuovo fabbricato ed espletamento delle procedure previste dalla normativa antincendio);

4. di stabilire che, nel termine perentorio di **60 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- 4.1. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 4.2. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario

- dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 4.3. le suddette dichiarazioni dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
  - 4.4. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - 4.5. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
  5. di precisare che il presente atto rappresenta una modalità provvisoria di gestione rifiuti dell'impianto in attesa della ricostruzione del fabbricato e del ripristino della situazione antecedente l'incendio;
  6. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
  7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i., della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate o sospese dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservata unitamente agli atti sopra richiamati ed esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
  8. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
  9. di fare salvi:
    - a. i diritti di terzi;
    - b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
    - c. quanto previsto dalla normativa antincendio;
    - d. eventuali modifiche alle normative vigenti;
  10. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
  11. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il seguito di rispettiva competenza.

**La Dirigente**  
**del Servizio Autorizzazioni e Concessioni**  
**di Forlì-Cesena - Area Est**  
**Dr.ssa Tamara Mordenti\***

\*documento firmato digitalmente



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**